

REGOLAMENTO (CEE) N. 1663/73 DELLA COMMISSIONE
del 22 giugno 1973
che fissa i prelievi all'esportazione nel settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato per ultimo dall'atto ⁽²⁾ allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽³⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia ⁽⁴⁾,

visto il regolamento n. 171/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo alle restituzioni e prelievi applicabili all'esportazione d'olio d'oliva ⁽⁵⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che i prelievi applicabili all'esportazione nel settore dell'olio d'oliva sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2581/72 ⁽⁷⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi :

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente,

che è stato richiesto il parere del Comitato monetario ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità menzionate nel regolamento (CEE) n. 2581/72 ai prezzi d'offerta di cui la Commissione è a conoscenza conduce a modificare i prelievi all'esportazione attualmente in vigore conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'esportazione di cui all'articolo 18 del regolamento n. 136/66/CEE sono fissati nella tabella allegata al presente regolamento.

Tali prelievi sono applicabili ai prodotti della sottovoce 15.07 A presentati in imballaggio immediato di un contenuto netto superiore a 5 chilogrammi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 giugno 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.

⁽⁵⁾ GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2600/67.

⁽⁶⁾ GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 275 dell'8. 12. 1972, pag. 29.

ALLEGATO

Prelievi applicabili alle esportazioni dell'olio d'oliva verso i paesi terzi e la Grecia

Numero della tariffa doganale comune	Importi in u.c. / 100 kg
ex 15.07 A I a)	16,808
ex 15.07 A I b)	22,562
ex 15.07 A II	15,142